



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio personale tecnico amministrativo

Decreto n. 653

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto università, sottoscritto il 16.10.2008;

Visto il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;

Visto, in particolare, il Capo V del citato decreto legislativo contenente disposizioni in materia di "sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici";

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato ed integrato dallo stesso D.Lgs. n. 150/2009;

Considerato che le disposizioni dell'art 55 e quelli seguenti, fino all'art. 55-*octies*, del citato D.Lgs. n. 165 / 2001 costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, del codice civile e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Visto che le citate norme legislative prevedono nuove forme e termini del procedimento disciplinare nonché modifiche ai mezzi d'impugnazione delle sanzioni disciplinari;

Rilevato che le disposizioni contenute nella "Normativa in materia disciplinare relativa al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici" emanata con D.D.A. n. 199 del 6.3.2009 sono divenute incompatibili con quanto disposto dai citati decreti legislativi.;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all'emanazione del Regolamento disciplinare di Ateneo, aggiornato alle norme legislative vigenti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 80 del 7.3.2000

DECRETA:

1. Per i motivi di cui in premessa, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 e delle modifiche dallo stesso apportate al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, la normativa di cui al D.D.A. n.199 del 6.3.2009 è abrogata.

2. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs n.165 del 2001.

3. Nelle more di emanazione del regolamento disciplinare di Ateneo, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55-bis., comma 4, del citato D.Lgs 165/2001, resta individuato nel Direttore Amministrativo, che si avvale della collaborazione del Settore del Dipartimento delle Risorse umane competente in materia secondo l'assetto organizzativo di questa Amministrazione.

Genova, 22 luglio 2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Rosa GATTI

MP/RC